

Panoramica delle assicurazioni sociali obbligatorie

La previdenza in Svizzera
Cifre e fatti 2025



Assicurazione	Persone assicurate obbligatoriamente	Prestazioni					Finanziamento												
		Salario determinante	Prestazioni di vecchiaia*	Prestazioni per i superstiti*	Incapacità di guadagno duratura*	Perdita di guadagno temporanea	Salario determinante	Contributi dei dipendenti	Contributi del datore di lavoro										
AVS/AI/IPG: Legge federale <ul style="list-style-type: none">sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (in vigore dal 01.01.1948)sull'assicurazione per l'invalidità (in vigore dal 01.01.1960)sulle indennità per perdita di guadagno (in vigore dal 01.01.1953)	<ul style="list-style-type: none">Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa	<ul style="list-style-type: none">Reddito massimo per il calcolo delle rendite CHF 90 720	<ul style="list-style-type: none">Rendita semplice di vecchiaia¹: minima CHF 15 120 massima CHF 30 240L'ammontare esatto dipende dal reddito annuo medio determinante e dalla durata dei contributiConiugi: 2 rendite individuali che sommate non possono superare il 150 % della rendita massima semplice di vecchiaiaRendita per i figli: 40 % della rendita di vecchiaia	<ul style="list-style-type: none">Rendita per vedove /vedo-vi/ partner registrati: pari all'80 % della rendita semplice di vecchiaiaRendita per orfani: 40 % della rendita semplice di vecchiaiaRendita per orfani di entrambi i genitori: 60 % della rendita semplice di vecchiaia	<table><tr><th>Grado d'invalidità</th><th>Rendita AI</th></tr><tr><td>40 %</td><td>25 %</td></tr><tr><td>41–49 %</td><td>25 % +2.5 % per ogni punto percentuale del grado d'invalidità</td></tr><tr><td>50–69 %</td><td>in funzione del grado d'invalidità</td></tr><tr><td>≥ 70 %</td><td>rendita intera</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">Ammontare della rendita individuale: calcolo come per la rendita di vecchiaiaRendita per i figli: 40 % della rendita individuale	Grado d'invalidità	Rendita AI	40 %	25 %	41–49 %	25 % +2.5 % per ogni punto percentuale del grado d'invalidità	50–69 %	in funzione del grado d'invalidità	≥ 70 %	rendita intera	<ul style="list-style-type: none">AI: indennità giornaliera per la durata dei provvedimenti d'integrazioneAmmontare: in funzione del reddito e del numero di figli	<ul style="list-style-type: none">Salario lordo senza assegni familiari e per figli	<ul style="list-style-type: none">AVS: 4.35 %AI: 0.70 %IPG: 0.25 %Tassi specifici e disposizioni particolari sono applicabili per i lavoratori indipendenti, per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa e per i beneficiari di una rendita di vecchiaiaVedove, vedovi, coniugi e partner registrati che non esercitano alcuna attività lucrativa sono soggetti all'obbligo contributivo	<ul style="list-style-type: none">AVS: 4.35 %AI: 0.70 %IPG: 0.25 %Tassi specifici e disposizioni particolari sono applicabili per i lavoratori indipendenti, per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa e per i beneficiari di una rendita di vecchiaia
Grado d'invalidità	Rendita AI																		
40 %	25 %																		
41–49 %	25 % +2.5 % per ogni punto percentuale del grado d'invalidità																		
50–69 %	in funzione del grado d'invalidità																		
≥ 70 %	rendita intera																		
LAINF: Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni <ul style="list-style-type: none">in vigore dal 01.01.1984	<ul style="list-style-type: none">Tutti i dipendenti che lavorano in SvizzeraI dipendenti che lavorano per meno di 8 ore alla settimana sono assicurati unicamente contro gli infortuni professionaliTutti gli altri dipendenti sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali	<ul style="list-style-type: none">Salario soggetto all'AVS, al massimo CHF 148 200		<ul style="list-style-type: none">Vedove, vedovi, partner registrati: indennità unica o rendita pari al 40 % del guadagno assicuratoRendita per orfani: 15 %, rendita per orfani di entrambi i genitori: 25 % del reddito assicuratoLe prestazioni risultanti dalla LAINF sommate a quelle dell'AVS non possono superare il 90 % del reddito assicurato	<ul style="list-style-type: none">Invalidità totale: rendita d'inval. pari all'80 % del reddito assicurato•Invalidità parziale: riduzione della rendita in funzione del grado d'inval.Indennità per menomazio-ne dell'integrità e assegno per grandi invalidiLe prestazioni della LAINF sommate a quelle dell'AVS non possono superare il 90% del reddito assicurato	<ul style="list-style-type: none">Indennità giornaliera pari all'80 % del reddito assicurato, a partire dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio fino al ripristino della capacità di guadagno totale, all'inizio del pagamento di una rendita oppure al decesso della persona assicurata	<ul style="list-style-type: none">Identico al salario determinante per le prestazioni	<ul style="list-style-type: none">Premio per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP), in funzione delle classi di rischio e sottoclassi	<ul style="list-style-type: none">Premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali (IP), in funzione delle classi e dei gradi di rischio										
LPP: Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità <ul style="list-style-type: none">in vigore dal 01.01.1985	<ul style="list-style-type: none">Tutti i dipendenti il cui salario AVS supera l'importo di CHF 22 680; per i rischi di decesso e invalidità, a partire dal 01.01 successivo al compimen-to del 17° anno d'età; inoltre per la previdenza in vista della vecchiaia, a partire dal 01.01 successivo al compimen-to del 24° anno d'età	<ul style="list-style-type: none">Salario determinante massimo CHF 90 720Deduzione di coordina-mento CHF 26 460Salario coordinato massimo CHF 64 260 minimo CHF 3 780	<ul style="list-style-type: none">La rendita di vecchiaia viene calcolata in percentuale rispetto all'avere di vecchiaia acquisito al momento del raggiungimento dell'età che dà diritto alla pensione (somma degli accrediti di vecchiaia annuali, interessi incl.)Tasso di conversione all'età di riferimento AVS 65' anni: 6,8 % (si applica per la previdenza minima prevista dalla legge)Rendita per figli di pensionati: 20 % della rendita di vecchiaia	<ul style="list-style-type: none">Coniugi senza figli, fino all'età di 45 anni: indennità unicaAltri coniugi: 60 % della rendita d'invalidità o della rendita di vecchiaia in fase di erogazioneIl partner registrato superstite è equiparato al coniugeRendita per orfani: 20 % della rendita d'invalidità per ogni figlio	<ul style="list-style-type: none">Rendita d'invalidità: condizioni per il diritto alle prestazioni vedi AVS/AICalcolo: come per la rendita di vecchiaia in base all'avere di vecchiaia esistente più gli accrediti di vecchiaia calcolati fino all'età teorica di pensiona-mento, senza interessi futuriRendita per figli d'invalidi: 20 % della rendita d'invalidità		<ul style="list-style-type: none">Accrediti di vecchiaia in % del salario coordinato:<table><tr><th>Età¹</th><th>%</th></tr><tr><td>25–34</td><td>7</td></tr><tr><td>35–44</td><td>10</td></tr><tr><td>45–54</td><td>15</td></tr><tr><td>55–65</td><td>18</td></tr></table>	Età ¹	%	25–34	7	35–44	10	45–54	15	55–65	18	<ul style="list-style-type: none">Accrediti di vecchiaia: si veda la tabella qui accantoPremio di rischio: in funzione dell'età, del sesso e del salarioContributi al fondo di garanzia per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e copertura d'insolvenza	<ul style="list-style-type: none">Come minimo il 50 %
Età ¹	%																		
25–34	7																		
35–44	10																		
45–54	15																		
55–65	18																		
LADI: Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza <ul style="list-style-type: none">in vigore dal 01.01.1984	<ul style="list-style-type: none">Tutte le persone affiliate all'AVS soggette a un obbligo contributivo AVS a causa di un'attività lucrativa dipendente	<ul style="list-style-type: none">AI massimo CHF 148 200				<ul style="list-style-type: none">Indennità giorn.: 70–80 % del reddito assicurato, in funzione dell'obbligo di sostentamento, event. dopo un periodo di attesaIndennità giornaliera per un max di 400 giorni in base all'età, al periodo di contrib. e all'obbligo di manteni-mento. Chi percepisce una rendita d'invalidità e chi ha più di 55 anni con un periodo di contrib. max percepisce 520 indennità giorni.	<ul style="list-style-type: none">AI massimo CHF 148 200	<ul style="list-style-type: none">1,1 % del reddito assicurato fino a un massimo di CHF 148 200	<ul style="list-style-type: none">1,1 % del reddito assicurato fino a un massimo di CHF 148 200										
LAM: Legge federale sull'assicurazione militare <ul style="list-style-type: none">in vigore dal 01.01.1950	<ul style="list-style-type: none">Chiunque svolge il servizio militare o il servizio civile	<ul style="list-style-type: none">AI massimo CHF 163 722	<ul style="list-style-type: none">Trasformazione delle rendite d'invalidità in rendite di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento AVS. La rendita viene dimezzata	<ul style="list-style-type: none">Coniuge superstite/ partner registrato: rendita pari al 40 % del reddito assicuratoRendita per orfani: 15 %, rendita per orfani di entrambi i genitori: 25 % del reddito assicurato	<ul style="list-style-type: none">Rendita: 80 % del reddito ass.Indennità per menoma-zione dell'integritàCoordinata col 1° pilastro: al max 100 % del reddito ass.; coordinata col 2° pilastro: al max 90 %	<ul style="list-style-type: none">Indennità giornaliera pari all'80 % del reddito assicurato, a partire dal primo giorno fino all'inizio del pagamento di una renditaCoordinata col 1° pilastro: al max 100 % del reddito assicurato; coordinata col 2° pilastro: al max 90 %		<p>I disoccupati sono soggetti al 2° pilastro per i rischi di decesso e invalidità. I relativi contributi vengono versati per metà dalla persona disoccupata e per metà dalla cassa di disoccupazione.</p>											

¹Osservare le istruzioni per l'attuazione della riforma «AVS 21» sulla pagina successiva.

Istruzioni per l'attuazione della riforma «AVS 21»

(valide dal 1° gennaio 2024)

- Età di riferimento unica per uomini e donne per il pensionamento ordinario: 65 anni
- Pensionamento anticipato a partire dall'età di 63 anni, selezionabile in modo flessibile il 1° di ogni mese
- Differimento della riscossione per almeno un anno, al massimo per cinque anni (entro questo termine, revoca selezionabile in modo flessibile il 1° di ogni mese)
- Pensionamento parziale possibile in tre fasi
- Per l'età di riferimento delle donne vale il seguente regime transitorio:
 - Anno di nascita 1960: 64 anni
 - Anno di nascita 1961: 64 anni e $\frac{1}{4}$
 - Anno di nascita 1962: 64 anni e $\frac{1}{2}$
 - Anno di nascita 1963: 64 anni e $\frac{3}{4}$
 - Anno di nascita 1964 e successivi: 65 anni